



XIX Legislatura

Camera dei deputati

Commissione VIII “Ambiente, territorio e lavori pubblici”

Documento di osservazioni e proposte

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile

AC 2823

10 marzo 2026

Premessa

I violenti fenomeni atmosferici che hanno interessato il basso Tirreno lo scorso gennaio, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture, agli immobili ed alle attività economiche prospicienti le coste della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Tempestivamente il Consiglio dei ministri il 26 gennaio ha individuato i territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e, a seguire, ha approvato il decreto in esame recante gli interventi considerati urgenti per fronteggiare l'emergenza.

Il medesimo decreto contiene anche una serie di misure destinate al paese di Niscemi, colpito da una frana di dimensioni eccezionali e reca interventi per il potenziamento della Protezione Civile.

Premesso che le nostre valutazioni sulla legge di conversione del decreto-legge 25/2026 si concentrano sulle misure a favore delle imprese, apprezziamo la celerità con cui il Governo ha inteso dare un segnale di vicinanza ai lavoratori e agli imprenditori dei comuni coinvolti.

Benché non sia ancora stata completata l'esatta valutazione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, valutiamo insufficienti i fondi stanziati dal decreto. Chiediamo pertanto un significativo incremento delle risorse per garantire che i ristori siano commisurati ai danni effettivamente subiti dalle imprese, coprendo non solo i costi riferiti al ripristino delle strutture ma anche quelli riferiti alle scorte e ai macchinari, al fine di favorire il più rapido riavvio delle attività economiche.

CNA e Confartigianato ritengono, quindi, fondamentale che sia al più presto definito il quadro degli interventi pubblici a fondo perduto a sostegno della ricostruzione delle attività danneggiate, alla stregua di quanto accaduto nel recente passato a fronte di eventi calamitosi che hanno interessato altre aree del Paese.

Nelle more dell'auspicato decreto, evidenziamo l'urgenza di attivare il Fondo Centrale di Garanzia con copertura al 100% di finanziamenti ponte erogati dal sistema creditizio di importo fino a 200.000 euro, con durata almeno decennale e un periodo di preammortamento di 24 mesi.

Infine, ricordiamo che i danni causati dalle mareggiate non rientrano tra le fattispecie di eventi per i quali vige l'obbligo assicurativo e, di conseguenza, anche le imprese che hanno sottoscritto la polizza per i danni da catastrofi naturali, si trovano senza la possibilità di ottenere il risarcimento dalle compagnie di assicurazione.

Articolo 2 - Sospensioni in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

CNA e Confartigianato valutano positivamente l'intervento volto a disporre a favore delle imprese che hanno subito danni agli immobili la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.

Tuttavia, segnaliamo la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle sospensioni previste all'art. 2 a tutte le imprese situate nei territori inclusi nella dichiarazione d'emergenza, purché possano dimostrare di aver subito danni economici anche se di natura indiretta a seguito degli eventi calamitosi.

La disposizione prevede, inoltre, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Con riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, tenuto conto che il provvedimento è entrato in vigore il 27 febbraio, segnaliamo che alcune imprese potrebbero aver già provveduto al relativo adempimento e, a riguardo, il comma 6 dell'articolo 2 in commento esclude "il rimborso di quanto già versato". Peraltro, l'elenco dei beneficiari della sospensione dovrà essere approvato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna.

Tale previsione rischia di ridurre significativamente l'efficacia della misura per coloro che hanno già provveduto (o vi provvederanno nell'incertezza di essere ricompresi fra i beneficiari della sospensione) al pagamento dei tributi e dei contributi in scadenza nel periodo interessato dalla sospensione, che non potranno beneficiare né della sospensione né di forme di ristoro delle somme già corrisposte.

In tal senso, l'impatto concreto della disposizione potrebbe risultare limitato per una platea ridotta di imprese, soprattutto laddove le scadenze siano intervenute in un momento antecedente o prossimo all'entrata in vigore del decreto.

Chiediamo pertanto l'introduzione di una specifica disciplina che consenta il riconoscimento di forme di compensazione o il differimento dei successivi versamenti a favore dei soggetti che abbiano già adempiuto agli obblighi tributari e contributivi oggetto della sospensione.

Segnaliamo, altresì, che il decreto prevede il versamento, entro il 10 ottobre 2026, in unica soluzione dei pagamenti sospesi. Una misura che comporterebbe un esborso difficilmente sostenibile per le imprese in fase di ricostruzione. Per tale motivo, va consentita la rateizzazione di almeno 60 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Parimenti, chiediamo che la sospensione venga estesa anche a IMU, TARI e altre imposte locali.

Articolo 5 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

L'articolo 5 prevede il riconoscimento, da parte dell'INPS, entro il limite temporale del 30 aprile 2026, di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori subordinati del settore privato che risiedevano, erano domiciliati ovvero prestavano attività lavorativa presso imprese aventi sedi produttive o operative nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'importo mensile massimo dell'integrazione è pari a quello previsto per le integrazioni salariali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti del settore privato che, pur non avendo subito la sospensione dell'attività lavorativa, risultino impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro e che siano residenti o domiciliati nei medesimi territori interessati dagli eventi.

Con riferimento alle due fattispecie individuate dalla norma, il comma 3 stabilisce che ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa – con esclusione dei lavoratori agricoli – l'integrazione al reddito sia riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate. Il comma 4 prevede invece che, per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l'integrazione sia riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa fino a un massimo di quindici giornate.

La previsione appare condivisibile in quanto consente di rispondere alle esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori, garantendo un sostegno economico concreto a fronte di eventi meteorologici che hanno inciso in modo significativo sulla continuità delle attività produttive nei territori interessati.

Articolo 6 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Il comma 1 prevede, per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026, il riconoscimento – nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato – di una indennità *una tantum* pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a quindici giorni, fino a un importo massimo complessivo di 3.000 euro.

La misura è riconosciuta, tra gli altri destinatari, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, ivi compresi i titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedano o siano domiciliati ovvero operino, esclusivamente o – nel caso degli agenti e rappresentanti – prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le Confederazioni dell'artigianato accolgono con favore lo strumento, tuttavia ritengono che il limite massimo complessivo di 3.000 euro potrebbe risultare non pienamente coerente con la durata del periodo di riferimento compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. In base al meccanismo previsto dalla norma – che riconosce l'indennità di 500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a quindici giorni – il numero di periodi potenzialmente indennizzabili nel suddetto arco temporale risulterebbe superiore a quello coperto dal tetto massimo previsto, con un possibile disallineamento tra durata dell'evento e misura del sostegno riconosciuto. Valutiamo necessario elevare l'indennità di periodo da 500 a 1000 euro, per un totale di 5000 euro.

Articolo 8 – Sospensione di termini in favore delle imprese

Il comma 1 prevede per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale, operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dalla medesima data – per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 – siano sospesi, dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi e fatte salve eventuali misure di maggior favore previste dalle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

- a) i versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese;
- b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

La disposizione è certamente apprezzabile in quanto consente di alleggerire temporaneamente gli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese colpite dagli eventi meteorologici.

Con specifico riferimento ai versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, occorre precisare che la sospensione interesserà un numero limitato di imprese dal momento che la scadenza del primo acconto cade il 30 giugno, ben oltre il periodo di sospensione previsto.

Le scriventi Confederazioni accolgono con favore la previsione di cui al comma 2, che sancisce che gli eventi meteorologici straordinari oggetto del decreto-legge in esame configurano una causa di forza

maggiore ai sensi della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche in Centrale Rischi, configurandosi quale motivazione della mancata regolarità nei pagamenti.

Per quanto utile, la previsione normativa in esame non risulta sufficiente, atteso che la normativa bancaria è prevalentemente di matrice europea e che si contraddistingue per una eccessiva rigidità anche nei confronti delle micro e piccole imprese, per quanto queste ultime non costituiscano un rischio sistemico per le banche.

Mettiamo in evidenza, pertanto, la necessità che il legislatore sostenga in sede europea l'introduzione di una norma che riconosca alle banche maggiore flessibilità nella concessione delle misure di tolleranza a sostegno dei clienti che, a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici, affrontano difficoltà temporanee. Ciò consentirebbe di favorire ristrutturazioni del debito preventive, proattive e significative, i cui effetti positivi sarebbero altrimenti compromessi dalla conseguente classificazione, pressoché automatica, in *default*.

Tenuto conto delle pesanti criticità registrate a seguito degli eventi in commento, CNA e Confartigianato suggeriscono di introdurre una moratoria di 12 mesi per il pagamento delle rate di mutui e *leasing* in essere, senza che i soggetti che ne beneficiano subiscano pregiudizio per il loro futuro accesso al credito.

Articolo 10 – Misure per il rilancio del turismo

L'articolo 10 prevede un primo intervento mirato al rilancio dell'immagine turistica dei territori costieri colpiti dagli eventi meteorologici, attraverso campagne promozionali realizzate dal Ministero del Turismo ed ENIT.

In questa fase, ancor prima della promozione dei territori, è sentita l'esigenza di rimettere in piedi le attività e renderle fruibili dal pubblico.

Dalle prime rilevazioni effettuate dalle nostre Confederazioni nei comuni costieri emergono danni strutturali rilevanti a stabilimenti balneari, termali, approdi turistici, infrastrutture ricettive e di ristorazione, che hanno già causato la riduzione dei flussi turistici e ipotecato il fatturato della stagione primaverile ed estiva.

È evidente l'impossibilità materiale, in molte aree, di proseguire o ripristinare tempestivamente le attività imprenditoriali.

In questo contesto emergenziale chiediamo che siano sospese le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime nei territori colpiti dagli eventi meteorologici e che siano prorogate le concessioni in essere.

Decisione in linea con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che ha ammesso misure emergenziali temporanee qualora necessarie per garantire proporzionalità e non discriminazione in contesti di calamità naturali.

Ci sono anche motivazioni materiali a sostegno della proroga, dal momento che le condizioni delle aree colpite impediscono un confronto competitivo equilibrato e che le imprese concessionarie devono poter ripristinare l'attività prima di sottoporsi a gare pubbliche.

La ripresa del turismo richiede altresì misure di sostegno alla resilienza e alla transizione climatica del territorio, con l'installazione di barriere naturali e sistemi di drenaggio e interventi di riduzione del rischio idrogeologico in aree turistiche.

Sono altrettanto urgenti interventi per favorire la mobilità e l'accessibilità turistica sostenendo gli enti locali per il ripristino della viabilità costiera, l'utilizzo dei porti turistici e degli approdi, nonché il potenziamento dei collegamenti marittimi e aerei stagionali verso le aree colpite.

Articoli 15 e 16 – Misure urgenti Niscemi

In merito alle misure contenute nel Capo II per fronteggiare la frana di Niscemi, rileviamo che il termine per la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fissato al 31 dicembre 2027, appare irragionevole rispetto alla complessità degli interventi di bonifica e riqualificazione dell'area. Proponiamo quindi la proroga sino al 31 dicembre 2030, per garantire la necessaria continuità amministrativa e il completamento delle opere.

Con riferimento agli immobili che saranno demoliti nel comune di Niscemi, la norma subordina il riconoscimento dei contributi al possesso del titolo abilitativo o del titolo in sanatoria conseguito entro il 18 gennaio 2026. Tale previsione esclude chi, pur avendo presentato istanza prima del 18 gennaio, non ha ancora ricevuto riscontro a causa delle lungaggini burocratiche.

Proponiamo pertanto di modificare la disposizione in commento, integrando la platea degli aventi diritto a coloro che hanno presentato l'istanza di sanatoria prima del 18 gennaio 2026 e che non hanno ancora ricevuto risposta.